

09656-23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

FILIPPO CASA

- Presidente -

Sent. n. sez. 1403/2022

MICHELE BIANCHI

- Relatore -

UP - 03/11/2022

BARBARA CALASELICE

R.G.N. 6834/2022

GIORGIO POSCIA

CARMINE RUSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

udito il difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

MB

RITENUTO IN FATTO

1. Nei confronti di (omissis) è ascritto il delitto continuato di incitamento e provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi in relazione a scritti pubblicati sul suo profilo *facebook* nei mesi di luglio e agosto 2016.

Con sentenza pronunciata in data 12 luglio 2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputata da alcuni fatti perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena in mesi sette di reclusione, con conferma nel resto.

In particolare, la condanna è stata pronunciata in relazione ai seguenti messaggi diffusi dall'imputata tramite il suo profilo sulla piattaforma social Facebook:

il 15 luglio 2016: "Musulmani tutti delinquenti, vanno estirpati alla radice";

il 22 luglio 2016: "Ah, poi ho torto quando dico che bisogna eliminare anche i bambini dei musulmani, tanto sono tutti futuri delinquenti";

il 9 agosto 2016: "Se lo stato non interviene dobbiamo farci giustizia da soli. Bravo il cittadino di (omissis) ", a commento di una notizia giornalistica relativa alla morte di un cittadino musulmano picchiato da un condomino dallo stesso aggredito.

MB

2. Il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione della norma incriminatrice in quanto viene configurata come istigazione una manifestazione di pensiero non orientata a determinare azioni di violenza, diversamente dalla nozione di istigazione fatta propria dall'art. 604-*bis* cod. pen., e viene ritenuto il concreto pericolo di atti discriminatori o violenti come condizione obiettiva di punibilità.

Inoltre, era stata documentata l'assenza di idoneità all'istigazione in quanto l'imputata era stata denunciata proprio dagli studenti; il collegamento dei commenti con notizie di cronaca non li rendevano maggiormente visibili, in quanto si trattava di *post* di un profilo *facebook* che era necessario appositamente consultare.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 604-*bis* cod. pen., in quanto la condotta di istigazione viene ritenuta sussistente nella mera

idoneità ed univocità della condotta, laddove, invece, l'istigazione ha rilievo penale solo in quanto condotta di partecipazione nel reato.

Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione per contraddittorietà, essendo stata pronunciata assoluzione per commenti aventi il medesimo contenuto di altri, ritenuti penalmente rilevanti.

Con il quarto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 81 cod. pen., essendo stato ritenuto il concorso materiale di reati a fronte di imputazione che riguarda fattispecie eventualmente abituale.

Nella specie le esternazioni dell'imputata erano unificate dall'obiettivo di esse, individuabile nei soggetti *extra* comunitari ovvero aderenti alla religione islamica.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso propone motivi infondati e va, perciò, respinto.

1. Innanzitutto, va precisato che l'originaria norma incriminatrice (art. 3 legge n. 654/1975) è ora trasfusa nell'art. 604-*bis* cod. pen., introdotto con d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

In particolare, la fattispecie ascritta è quella della istigazione a commettere atti di violenza e/o della commissione di atti di provocazione per motivi razziali, etnici e religiosi, fattispecie descritta dalla lettera b del menzionato art. 3 (*" b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perche' appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale"*) e, ora, dalla lettera b del nuovo art. 604-*bis* cod. pen. (*"b) chi in qualsiasi modo istiga a commettere o commette atti di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"*).

2. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, denunciano violazione di legge, per aver i giudici ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato a fronte di condotta che era limitata all'esternazione di commenti e non alla formulazione di un incitamento/istigazione/mandato al compimento di atti di violenza, e contraddittorietà della motivazione, in quanto era stata ritenuta l'insussistenza

del fatto in relazione a comunicazioni aventi l'identico contenuto di quelle in relazioni alle quali è stata pronunciata condanna.

2.1. Il ricorso ripropone la censura già dedotta con l'atto di appello, laddove si è sostenuto che i messaggi veicolati dall'imputata avevano un *"oggettivo contenuto discriminatorio e di odio razziale"*, ma non realizzavano, per il loro contenuto, una reale istigazione di terzi alla violenza per motivi razziali.

In particolare, la difesa aveva evidenziato che l'attitudine alla diffusione del messaggio, desumibile dal mezzo di esternazione della manifestazione di pensiero, *"può essere un elemento utile a dare conto della pericolosità"*, ma non è da solo sufficiente, dovendosi valutare il contenuto dell'esternazione, il *"livello medio della comunicazione nella quale esse si inseriscono"*, la posizione meramente privata dell'imputata, il contesto nel quale esse si inserivano e, come criterio *ex post*, il tipo di reazioni che quelle parole avevano suscitato.

La sentenza di appello ha ritenuto che integrassero istigazione alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi solo alcuni tra i messaggi dell'imputata indicati nell'imputazione, e precisamente quelli già indicati, essendo caratterizzati da uno specifico riferimento, tramite *"forme verbali esortative, impersonali o comunque plurali"*, alla violenza da realizzare e collegati a notizie di cronaca, divulgati tramite la nota piattaforma *facebook* da soggetto avente ruolo di docente di scuola superiore.

I motivi di ricorso primo e secondo sono infondati.

Il secondo giudice ha esattamente orientato la propria valutazione sulle esternazioni, inerenti a motivi razziali, etnici o religiosi, che avessero uno specifico riferimento ad atti di violenza, verificando se dette esternazioni avessero capacità di istigazione alla violenza.

Invero, la nozione di istigazione fa riferimento ad un'una manifestazione di pensiero volta a convincere l'ascoltatore e a indurlo ad un'azione.

La sentenza di appello ha motivato il giudizio, secondo il quale le tre esternazioni di cui trattasi avevano effettivamente il carattere di istigazione alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi, sul rilievo del contenuto di esse, che esprime un esplicito riferimento alla necessità di compiere atti di violenza motivata dalla religione di coloro che dovrebbero essere vittime, della pubblicità dell'esternazione, e dell'autorevolezza, in ragione del ruolo di insegnante, di colui che invia il messaggio.

Risulta, dunque, esattamente posto il confine tra le mere manifestazioni di pensiero che, vuoi per il contesto vuoi per il contenuto, si limitano a esternare una posizione culturale, per quanto non condivisa dal comune sentire, e

l'istigazione alla violenza riscontrabile in quelle manifestazioni di pensiero dirette a persuadere e muovere all'azione l'ascoltatore.

2.2. Con riguardo al profilo motivazionale, il terzo motiva evidenza la contraddittorietà delle valutazioni compiute dalla Corte di appello, che aveva ritenuto l'insussistenza del fatto in relazione a diversi messaggi che pure avevano un esplicito riferimento alla violenza.

Il motivo è generico, in quanto evidenzia l'infondatezza della pronuncia assolutoria con riguardo a due messaggi, ma non la manifesta illogicità della motivazione del giudizio di colpevolezza che è stato formulato.

3. Il quarto motivo denuncia violazione di legge, in relazione al riconoscimento del concorso materiale di reati, uniti nel vincolo della continuazione, laddove si trattava di fattispecie di reato abituale.

Il motivo non è consentito.

Trattasi, infatti, di denuncia di violazione di legge che non era stata proposta con l'atto di appello, e dunque il relativo motivo di ricorso non è ammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

4. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso, il 3 novembre 2022.

Il Consigliere estensore

Michele Bianchi
Michele Bianchi

Il Presidente

Filippo Casa
Filippo Casa

